



AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA

ASI– ENDAS - OPES

Osservazioni e proposte emendative sul Disegno di legge n. 992 - *"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale."*

VII COMMISSIONE SENATO DELLA REPUBBLICA
CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

28 GENNAIO 2025

PREMESSA

Egr. Presidente, gentili Sentori,

ringraziamo innanzitutto per l'opportunità di contribuire al dibattito su un disegno di legge che riconosce finalmente il ruolo centrale dello sport come strumento educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico per tutti i cittadini. Riteniamo che il **DDL n. 992** possa rappresentare una base solida per un cambiamento culturale e legislativo in attuazione del 7° com. dell'Art.33 della Costituzione, ma altresì riteniamo necessari alcuni accorgimenti per amplificarne l'efficacia e l'impatto sociale.

ASI, ENDAS ed OPES sono oggi presenti congiuntamente come Enti di Promozione Sportiva e del Terzo Settore diffusi su tutto il territorio nazionale con la presenza, capillare e organizzata, di Comitati provinciali, regionali e comunali.

Insieme contiamo oltre 2.500.000 MLN di tesserati e più di 25.000 società sportive e culturali affiliate, dalle realtà di base più piccole, che svolgono la loro attività principalmente nelle palestre scolastiche, a quelle più strutturate che gestiscono centri sportivi polifunzionali anche di grande complessità gestionale come piscine, palestre e campi da calcio. La convergenza di intenti sull'importanza dello sport per la salute, l'educazione e il benessere sociale, ci porta qui con tutto il nostro bagaglio socioculturale e la fiducia nella forza delle relazioni per incidere sui processi di cambiamento.

I capisaldi delle nostre convinzioni, che oggi si tramutano trasversalmente in proposte integrative al DDL 992, si fondano su:

1. Promozione dello Sport come Diritto Universale;
2. Infrastrutture e impiantistica;
3. Sostegno economico e fiscale;
4. Integrazione sociale.

Proponiamo quindi di seguito istanze emendative agli articoli di interesse del DDL 992 con la struttura del testo attuale, commento e proposte emendative.

Art. 1 DDL 992

1. *In attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.*
2. *È prevista l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psicomotorie.*
3. *L'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.*

Commento all'art.1: La limitata offerta odierna contribuisce a un deficit di attività fisica nei giovani, osteggiando il principio del Diritto allo sport. L'incremento delle ore dedicato al movimento fisico potrebbe ridurre l'alto tasso di obesità infantile (attualmente al 20% in Italia) e migliorare le performance cognitive. La qualità dell'insegnamento motorio è essenziale per garantire che l'educazione fisica non sia solo un momento ricreativo, ma una pratica educativa e inclusiva. L'uso di personale non qualificato limita l'efficacia delle ore dedicate. Sappiamo che attualmente, l'Italia è tra i Paesi con il minor numero di ore dedicate all'educazione motoria rispetto agli standard europei. Un incremento delle ore aiuta a sviluppare competenze motorie fondamentali, migliorando la salute generale degli studenti. Le attività motorie possono contribuire allo sviluppo psico-emotivo degli studenti con disabilità, favorendo l'integrazione e la socializzazione. Occorre quindi puntare nel processo di ingaggio di laureati in scienze motorie o equipollenti nelle scuole primarie come insegnanti di educazione fisica. Fondamentale in uno stato di diritto poi ampliare i programmi di attività motoria adattata in tutte le scuole, includendo la formazione **obbligatoria** per insegnanti in tecniche di inclusione motoria.

Proposta emendativa al comma 1:

"Le ore di educazione motoria devono essere affidate a docenti con laurea magistrale in Scienze Motorie o equivalente, con un percorso formativo specifico in ambito scolastico. Per l'inclusione di alunni con disabilità, è obbligatoria la collaborazione con esperti in psicomotricità." Le tre ore settimanali dovranno essere suddivise in:

- *Due ore dedicate ad attività di educazione motoria generale;*
- *Un'ora per attività di prevenzione, come ginnastica posturale e programmi specifici contro l'obesità.*

Proposta emendativa al comma 2:

"Ogni scuola deve includere programmi di educazione motoria adattata per studenti con disabilità, con risorse dedicate per l'acquisto di attrezzature specifiche e la formazione degli insegnanti a valere sui capitoli riportati al successivo comma 3."

Art. 2 DDL 992

1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.

Commento all'art. 2: Importante definire e ampliare le categorie monitorate. Lo screening mirato sui giovani può prevenire patologie dello sviluppo o condizioni ereditarie latenti.

Proposta emendativa al comma 1

"Le unità mobili devono effettuare controlli preventivi su giovani atleti, con particolare attenzione ai gruppi tra i 6 e i 18 anni, per prevenire patologie muscolo-scheletriche, cardiovascolari e metaboliche."

Introduzione del comma 2. *"Il Ministero della Salute, in collaborazione con le regioni, istituisce un protocollo uniforme per garantire un'omogeneità nell'attuazione delle attività di monitoraggio preventivo, con verifiche annuali sull'efficacia del servizio."*

Art. 3 DDL 992

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente:

« 1.1.1. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi»

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Commento all'art. 3: Importante **dettagliare** ed estendere la platea dei beneficiari. Lo strumento delle detrazioni fiscali aumenta la partecipazione sportiva, specialmente tra i giovani e le fasce deboli. Si suggerisce pertanto di estendere le detrazioni fiscali per le spese sportive alle famiglie con redditi bassi, includendo costi per attività sportive e acquisto di attrezzature adattate per persone con disabilità. Prevedere un meccanismo di facilitazione per l'accesso dei giovani allo sport come, al solo titolo di esempio, l'introduzione di un meccanismo di solidarietà intergenerazionale, con agevolazioni fiscali per i percettori di redditi di pensione e per gli over 65 che sostengono oneri in favore di parenti under 36, diretti e indiretti, per spese sanitarie, istruzione scolastica e universitaria, pratica sportiva dilettantistica, canoni di locazione per uso abitativo etc. Anche incentivare l'attività fisica nella popolazione anziana può ridurre i costi sanitari legati a patologie croniche.

Proposte emendative al comma 1

"La detrazione fiscale sarà applicabile anche ai costi sostenuti per attività sportive di minori di 18 anni e famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro. I soggetti con disabilità avranno diritto a una detrazione completa, senza limiti di importo."

"La detrazione fiscale sarà riconosciuta fino a un massimo di 500 euro per contribuente per ogni anno fiscale. Il limite è esteso a 1.000 euro per le famiglie con tre o più figli iscritti a corsi sportivi."

"Le associazioni sportive e le palestre (regolarmente iscritte negli appositi registri) dovranno fornire un documento unico annuale certificato, da allegare alla dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione, con il supporto di piattaforme digitali predisposte dall'Agenzia delle Entrate."

"Gli over 60 beneficiano di una detrazione del 100% delle spese sostenute per abbonamenti a centri sportivi e piscine, fino a un massimo di 1.000 euro annui, a condizione che l'attività sia certificata da un medico come preventiva o riabilitativa."

Art. 4 DDL 992

- 1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.*
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.*
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Commento all'art. 4: La leva fiscale può incentivare un maggiore coinvolgimento nelle attività sportive e ridurre le disuguaglianze di accesso, consentendo a un numero maggiore di cittadini di accedere a strutture sportive. Di pari passo va assicurato un uso corretto e monitorato delle risorse pubbliche

Proposte emendative al comma 1

"La Sport Card è destinata alle persone disabili e alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro, garantendo accesso gratuito o a tariffe agevolate alle strutture sportive accreditate e regolarmente iscritte negli appositi registri."

"Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità delegata dal Governo in materia di sport pubblica un rapporto sul sito istituzionale, dettagliando la distribuzione geografica delle Sport Card e il profilo socioeconomico dei beneficiari."

Conclusioni

Per evitare ripetizioni il presente documento non riporta proposte emendative già presentate a questa Spett.le Commissione da altri interlocutori, in particolar modo si condividono le proposte integrative art. 1 bis, art. 1 ter e art. 1 quinquies presentate da UISP nel corso dell'audizione del 28/11/2024.

Con gratitudine per l'attenzione accordata lasciamo agli atti il documento

